



Berna, ottobre 2008

Ai partiti politici

Alle associazioni mantello dei Comuni, città e regioni di montagna

Alle associazioni economiche

Alle cerchie interessate

Modifica della legge sull'energia, dell'ordinanza sull'energia e dell'ordinanza sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti elettrici: avvio della procedura di consultazione

Gentili signore, egregi signori,

il Consiglio federale ha incaricato il DATEC di condurre una procedura di consultazione in merito alla legislazione in oggetto presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, città e regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell'economia nonché le cerchie interessate.

La procedura di consultazione durerà fino al 13 febbraio 2009.

Nel febbraio 2008 il Consiglio federale ha approvato una serie di provvedimenti di politica energetica, che sono stati integrati in piani d'azione per misure di efficienza energetica. Il Collegio ha approvato fra l'altro il piano d'azione Efficienza energetica, le cui misure contemplano tre obiettivi che concordano con il rapporto sul clima dell'UFAM dell'agosto 2007 e con gli obiettivi fissati a livello internazionale. Il primo di essi prevede una riduzione del consumo di energie fossili, il secondo la limitazione dell'aumento del consumo di elettricità e il terzo l'adozione di una strategia "best-practice" per edifici, veicoli, apparecchi e processi industriali. Il 20 febbraio 2008 il Consiglio federale ha approvato queste misure, senza tuttavia prendere posizione esplicitamente sugli obiettivi summenzionati.

Gli avamprogetti posti in consultazione riguardano i seguenti tre oggetti:

1. La proposta di modifica dell'articolo 9 capoverso 4 e il nuovo articolo 14a della legge sull'energia (LEne, RS 730.0) concernono l'attuazione di due misure del piano d'azione Efficienza energetica, ovvero la creazione di basi legali per l'introduzione di una certificazione energetica degli edifici sul piano nazionale e per l'introduzione di accordi sul programma per le misure di efficienza energetica dei Cantoni. Nel contempo viene così realizzata anche la mozione del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati «Contratti sulle prestazioni per l'efficienza energetica» (06.3134).
2. Con la proposta di modifica dell'articolo 14 capoverso 3 LEne si intende adeguare a favore del risanamento energetico degli edifici i criteri relativi ai costi computabili per gli aiuti finanziari di cui agli articoli 12 capoverso 2 e 13 LEne. A



causa dell'aumento del prezzo dell'olio da riscaldamento, in un futuro immediato il risanamento energetico di edifici non potrebbe essere più sostenuto, o lo sarebbe solo in misura marginale, se ci si basasse soltanto sul criterio degli "investimenti non ammortizzabili". Ciò sarebbe in contrasto con gli obiettivi di politica energetica della Confederazione e dei Cantoni nel settore edilizio (risanamento urgente del parco edifici). L'adeguamento dell'articolo, con l'aggiunta dell'espressione "investimenti supplementari per i risanamenti energetici", permette di creare i presupposti affinché il risanamento energetico di edifici possa continuare ad essere sostenuto direttamente.

3. In virtù dell'articolo 14 capoverso 5 LEne, l'Ufficio federale dell'energia stanziava crediti annui di assegnazione per la gestione finanziaria del programma SvizzeraEnergia. La prassi ha dimostrato che tale strumento non è necessario in questo settore. Pertanto si deve abrogare l'articolo 14 capoverso 5 LEne.

4. Le proposte di modifica delle appendici dell'ordinanza sull'energia (OEn, RS 730.01) contribuiscono anch'esse all'attuazione del piano d'azione Efficienza energetica. Le appendici riguardano le esigenze in materia di efficienza energetica di apparecchi e motori elettrici con raccordo alla rete. Inoltre, negli ultimi tempi sono stati presentati diversi interventi parlamentari che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi del piano d'azione. Si tratta in particolar modo di quattro mozioni, che dopo essere state approvate dalle due Camere, sono state trasmesse al Consiglio federale: «Emissioni delle autovetture nuove immatricolate in Svizzera» (07.3004), «Prescrizioni sul consumo energetico per gli apparecchi preposti alla diffusione della televisione digitale» (07.3288), «Introduzione di norme concernenti il consumo elettrico di macchine per ufficio, elettrodomestici, lampade, motori elettrici normalizzati e impianti domotecnici» (07.3767) e «Introduzione di un'etichetta Energia aggiornata periodicamente per impianti elettrici, veicoli e apparecchi» (07.3768). Numerosi altri interventi parlamentari che richiedono l'applicazione delle misure del piano d'azione Efficienza energetica non sono stati ancora trattati dal Parlamento, ma lo saranno prossimamente.

5. Infine, nel febbraio 2007, nel quadro della strategia energetica Svizzera, il Consiglio federale ha approvato un pacchetto di misure per accelerare le procedure di autorizzazione e ha affidato al DATEC la relativa attuazione. La proposta di modifica dell'ordinanza sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti elettrici (OPIE, RS 734.25) permette di adempiere questo mandato.

È previsto che il Consiglio federale, dopo la valutazione degli esiti della consultazione conoscitiva, approvi le modifiche prima della metà del prossimo anno. I nuovi testi devono entrare in vigore al più tardi il 1° gennaio 2010.

Per quanto riguarda le *modifiche della legge sull'energia e dell'ordinanza sull'energia*, vi preghiamo di inviare le vostre osservazioni e proposte all'Ufficio federale dell'energia, Sezione Diritto e trasporto in condotta, all'attenzione del signor Peter Koch, 3003 Berna; peter.koch@bfe.admin.ch.



Per quanto concerne invece le modifiche dell'*ordinanza sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti elettrici*, vi preghiamo di rivolgervi all'Ufficio federale dell'energia, Sezione Diritto in materia di elettricità e di acqua, all'attenzione della signora Cornelia Gogel, 3003 Berna; cornelia.gogel@bfe.admin.ch.

Al termine della consultazione, il rapporto esplicativo non sarà più modificato.

Ulteriori copie della documentazione per la procedura di consultazione possono essere scaricate dall'indirizzo <http://www.bfe.admin.ch> oppure <http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html>.

Ringraziandovi della vostra cortese attenzione, porgiamo distinti saluti.

Moritz Leuenberger
Consigliere federale

Allegati:

- Avamprogetto e rapporto esplicativo concernente la modifica della legge sull'energia (d, f, i)
- Avamprogetto e rapporto esplicativo concernente le modifiche dell'ordinanza sull'energia (d, f, i)
- Avamprogetto e rapporto esplicativo concernente la modifica dell'ordinanza sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti elettrici (d, f, i)
- Elenco dei partecipanti alla procedura di consultazione (d, f, i)